



Stagione 2019/2020

LEGA MAUED

CIRCUITO SETTORE GIOVANILE

NORME DI PARTECIPAZIONE

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI DELLA LEGA MAUED 2018/2019

MODALITA' CONCENTRAMENTO

Ogni girone viene svolto su un'unica struttura indicata dall'organizzazione con le gare che verranno disputate il sabato o la domenica. Per tutte le categorie si svolgeranno due fasi: la prima consiste nei gironi all'italiana con gare di andata e ritorno. La seconda fase prevede invece l'incrocio tra i vari raggruppamenti attraverso play-off (per le prime classificate) e Coppa MAUED (per le squadre non qualificate ai playoff). Nei dettagli, per ogni categoria, verrà poi comunicata la struttura precisa.

MODALITA' 'HOME AND AWAY'

Manifestazione dedicata a tutte le società che dispongono di una propria struttura e che, partecipando con le categorie indicate dall'organizzazione, hanno la possibilità di spostarsi in 'blocco' sulle eventuali strutture delle società partecipanti. Per prendere parte a questa modalità, ogni società è obbligata a partecipare con le seguenti categorie: 2010 AG - 2011 AG - 2012 AG - 2013 AG

REGOLAMENTO STAGIONE 2019/2020

ART. 1 - CHI PUO' PARTECIPARE

Per le varie categorie, potranno partecipare tutti i calciatori nati durante o dopo l'anno di leva del campionato da disputarsi (esempio: nella categoria 2006, potranno giocare i calciatori nati nel 2006 e/o nel 2007 ecc...).

Nelle categorie 2010 AG - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 ci sarà la possibilità di schierare un **fuoriquota solo ed esclusivamente nel ruolo di portiere**.

Per ulteriore chiarimento:

nella categoria 2010 AG può giocare un portiere anno 2009;

nella categoria 2009 può giocare un portiere anno 2008;

nella categoria 2008 può giocare un portiere anno 2007;

nella categoria 2006 può giocare un portiere anno 2005;

nella categoria 2005 può giocare un portiere anno 2004;

nella categoria 2004 può giocare un portiere anno 2003;

nella categoria 2003 può giocare un portiere anno 2002.

ART. 2 - TESSERAMENTO E RICONOSCIMENTO

Tutti i calciatori devono essere tesserati con cartellini assicurativi (FIGC o altri enti) in favore della società partecipante al torneo. Ogni società, prima dell'inizio del torneo, dovrà presentare una lista con tutti i nominativi dei calciatori accompagnata da copia della visita medica e del tesserino assicurativo di ognuno di essi che accerti l'appartenenza alla società partecipante. **Tale lista verrà caricata sul sito dell'organizzazione e sarà visibile a tutte le società.** Alle partite di campionato potranno scendere in campo solo ed esclusivamente i calciatori presenti in lista.

Ogni lista potrà essere formata al massimo da 15 calciatori per i tornei a 6/7, 18 calciatori per i tornei a 8/9, 23 calciatori per i tornei a 11. Consegnata la lista ufficiale, sarà possibile effettuare tre 'sostituzioni' durante tutto l'anno e purchè non venga superato il limite massimo di calciatori consentiti in lista.

Per il riconoscimento pre-gara saranno validi i tesserini FIGC e AICS, mentre quelli di tutti gli altri enti dovranno essere accompagnati sempre dalla carta d'identità.

ART. 3 - DURATA GARE, CONTEGGIO RISULTATO E CLASSIFICA

Le gare dei campionati a11 avranno durata di 60 minuti, suddivisi in 2 (due) tempi di 30 minuti ciascuno;

le gare dei campionati a9 e a8 avranno durata di 39 minuti, suddivisi in 3 (tre) tempi di 13 minuti ciascuno;

le gare dei campionati a7 e a6 avranno durata di 39 minuti, suddivisi in 3 (tre) tempi di 13 minuti ciascuno.

B) Il risultato finale sarà indicato dalla somma dei gol fatti nei vari tempi di gioco.

Esempio: Partita tra squadra x e squadra y. 1° tempo: 0-1; 2° tempo: 3-1; 3° tempo: 1-1. Risultato finale: 4-3 in favore della squadra x. Solo per i campionati delle categorie 2011 e 2012, si farà riferimento al regolamento fair-play (vedi sopra).

Nei campionati 2012-2013-2014 il risultato sarà assegnato sommando i risultati dei tre tempi:

1 punto per ogni tempo vinto, 1 punto per ogni tempo pareggiato, 0 punti per ogni tempo perso.

Esempio: Partita tra squadra x e squadra y. 1° tempo: 2-0; 2° tempo: 1-1; 3° tempo 1-0. **Risultato finale: 3-1**

C) Per ogni gara saranno assegnati 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 punti per la sconfitta.

ART. 4 - PARAMETRI IN CASO DI PARITA' DI PUNTI IN CLASSIFICA

Qualora più squadre dovessero terminare il campionato a parità di punti, la graduatoria sarà determinata dai seguenti parametri:

- a) maggior numero di punti fatto negli scontri diretti tra due o più squadre;
- b) miglior piazzamento Coppa Disciplina;
- c) miglior differenza reti negli scontri diretti tra due o più squadre;
- d) miglior differenza reti nell'intero campionato;
- e) maggior numero di reti segnati nell'intero campionato;
- f) minor numero di reti subite nell'intero campionato.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DISTINTA E DOCUMENTI

Nella distinta da presentare all'arbitro o al responsabile di struttura (obbligatoriamente da consegnare in duplice copia) vanno iscritti solo ed esclusivamente i calciatori che prenderanno parte alla gara, fino ad un massimo di 12 giocatori per i campionati a 5+1 e 6+1, fino ad un massimo di 16 giocatori per i campionati a 7+1 e ad 8+1 e fino ad un massimo di 20 calciatori per i campionati all. Nella distinta di gara, dovranno essere presenti, per ogni calciatore, i seguenti dati:

n° maglia, data di nascita, nome e cognome, n° tesserino o documento.

Insieme ai calciatori in distinta, saranno ammessi nel rettangolo di gioco 1 (uno) allenatore e 1 (uno) dirigente accompagnatore.

- **La mancata consegna della distinta in duplice copia o la compilazione errata della stessa, comporterà una penalizzazione di 1 punto in classifica generale oltre all'ammenda pecuniaria.**
- **La mancata consegna della distinta di gara e/o l'assenza di uno o più documenti di riconoscimento dei calciatori scesi in campo comporta l'automatica sconfitta a tavolino, penalizzazione di 1 punto in classifica generale, oltre all'ammenda.**

ART. 6 - DOPPIA SQUADRA NELLA STESSA CATEGORIA

Le società con più squadre nella stessa categoria dovranno stabilire quale delle due farà classifica o meno. Nell'eventualità si decidesse di far fare classifica ad entrambe, bisognerà presentare le liste fisse e non sarà possibile l'interscambiabilità di giocatori nelle due squadre, pena la perdita della gara a tavolino.

ART. 7 - REGOLE DI GIOCO

A) Per tutte le categorie le sostituzioni sono libere: il giocatore che deve entrare deve obbligatoriamente attendere l'uscita dal campo del proprio compagno; solo per il calcio All, le società avranno a disposizione quattro interruzioni della gara (oltre a quella prevista tra i due tempi di gioco) per effettuare le sostituzioni.

B) Al calcio di inizio sarà obbligatorio effettuare il primo passaggio all'indietro. Solo da calcio d'inizio, il gol dalla propria metà campo non è valido: l'azione da calcio d'inizio termina nel momento in cui la squadra in possesso di palla supera la propria metà campo oppure quando la squadra difendente tocca il pallone;

C) i calci di punizione saranno di prima o di seconda a discrezione dell'arbitro;

D) il gol è valido da qualsiasi zona del campo tranne che nell'azione da calcio d'inizio;

E) tutte le rimesse laterali andranno battute con le mani;

F) sul rinvio del portiere, sia dal fondo che con palla in gioco, il gol non sarà valido se il pallone non sarà toccato da almeno un altro calciatore;

G) il rinvio dal fondo del portiere potrà essere battuto da qualsiasi calciatore con palla a terra all'interno dell'area di rigore con eccezione delle categorie 2011/2012/2013/2014 dove il portiere potrà battere con le mani o al volo con i piedi;

H) il retropassaggio al portiere non potrà essere preso con le mani a partire dalla categoria 2010. Per i più piccoli (2011-2012-2013-2014), sull'eventuale retropassaggio del proprio compagno il portiere potrà utilizzare le mani;

I) le decisioni dell'arbitro sono insindacabili.

ART. 8 MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO

a) La mancata presentazione in campo entro il tempo concesso di ritardo, comporterà a discrezione del D.d.G. la perdita della gara. Il D.d.g. dell'incontro, segnalerà nel suo referto il successivo arrivo della squadra, così da evitare che la stessa venga considerata rinunciataria.

b) Causa di Forza Maggiore

Le squadre che non si presentino in campo nei tempi previsti per causa di forza maggiore, comprovata e documentata, non subiranno la punizione sportiva della gara, che sarà rimessa in calendario e disputata come previsto (vedi recupero gare).

L'eventuale inconveniente, dovrà essere comunicato e dimostrato al C.D. entro le 24 ore successive alla gara.

La prima e la seconda rinuncia verranno punite con la perdita a tavolino della gara e con un'ammenda. La terza rinuncia comporterà l'espulsione della squadra.

ART. 9 TEMPO DI ATTESA SQUADRA (13 MINUTI)

Le squadre ritardatarie che, comunque, entrino in campo entro i 13 minuti di attesa previsti dal regolamento, avendo precedentemente espletato le formalità di rito (presentazione liste e controllo documenti da parte del D.d.g.) saranno ammesse alla disputa della gara. In caso di entrata in campo oltre il tempo di attesa, la squadra potrà scendere comunque in campo per disputare gara pro-forma a saldo del tempo rimanente (esempio: gara in programma alle ore 10.00 con termine 10.50; la squadra y entra in campo alle ore 10.30, la gara verrà giocata per 20 minuti fino alle 10.50). **Il tempo di attesa di 13 minuti vale per tutti i campionati, che siano All, A9, A7 o A6.**

ART. 10 DISCIPLINA PRIMA DURANTE E DOPO LA GARA

Le Società partecipanti sono responsabili del comportamento dei propri tesserati e, per responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori.

Eventuali danni provocati dai propri tesserati e/o sostenitori alle strutture dei centri sportivi (campo, docce, spogliatoi, recinzioni, gradinate, automobile del Direttore di Gara etc.), qualora non vengano individuati i colpevoli, dovranno essere risarciti direttamente dalle Società nella persona del Responsabile e/o del Dirigente responsabile.

Ogni Società ha l'obbligo di provvedere all'assistenza del Direttore di Gara.

ART. 11 ORGANI DI DISCIPLINA SPORTIVA - GRADI DI GIUDIZIO

1) GIUDICE SPORTIVO DI 1° GRADO

2) COMMISSIONE DISCIPLINARE DI 2° GRADO

Tali organi agiscono in piena autonomia.

I supporti tecnici e materiali sono assicurati dalla Organizzazione MAUED ai cui Dirigenti spetta la esclusiva competenza per la nomina degli incaricati ai suddetti incarichi.

1) **GIUDICE SPORTIVO (1° grado di giudizio)**

Giudica sulla regolarità dello svolgimento delle gare con esclusione di decisioni tecnico/regolamentari di competenza del Direttore di Gara.

Agisce in conformità quanto prevedono i regolamenti, le normative e il codice delle penalità.

Il procedimento in ordine alle infrazioni commesse ed alle sanzioni punitive, si svolge sulla base dei documenti ufficiali: (rapporto dell'D.d.g., degli Assistenti dell'D.d.g., dell' eventuale Osservatore di campo, e se necessari, supplementi di rapporto, su richiesta specifica).

Tali documenti, quali che siano le rispettive attribuzioni tecniche e disciplinari durante la gara, formano prova certa circa lo svolgimento delle gare ed il comportamento dei tesserati e dei sostenitori.

2) **COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° grado di giudizio - solo per la Regular Season)**

Composta da: Responsabile Settore Calcio, un Rappresentante del Gruppo Arbitri ASD, Responsabile Commissari di Campo.

Giudica sui ricorsi presentati avverso le decisioni del Giudice Sportivo di 1° grado, sulle sanzioni relative a fatti od esposti segnalati o presentati dalle Società, nei casi di illecito sportivo, violazione dei regolamenti vigenti.

Il procedimento é instaurato su reclamo esposto della Società (o tesserati in proprio) e deve essere spedito/recapitato entro TRE GIORNI successivi alla data di pubblicazione del provvedimento disciplinare contestato.

A) **SOSPENSIONE CAUTELARE**

Gli Organi di Disciplina Sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare.

B) **RIABILITAZIONE**

I tesserati nei cui confronti siano stati deliberati provvedimenti disciplinari da parte degli organi di Giustizia sportiva, potranno essere riabilitati dal Presidente di Maud Sport, che potrà avvalersi di competenti e qualificati pareri a seguito di loro istanza, quando ricorrano particolari condizioni di ordine morale, sociale o sportivo (dopo aver scontato un terzo della pena).

C) **SOSPENSIONE DELLE PENE**

Il Presidente della Maud Sport a seguito richiesta di revisione di sentenza passata in giudicato da parte di un tesserato, quando ricorrano particolari condizioni:

a) mancato appello agli organi di giustizia sportiva da parte dell'avente diritto per cause documentate che ne hanno impedito il ricorso nei tempi previsti.

b) condizioni di particolare valenza morale o sociale dell'interessato che attenua le colpe ascritte. Sentito competenti e qualificati consulenti di sua nomina chiamati ad esprimere parere nel merito può decidere di:

1) rigettare la richiesta ove non esistano elementi probanti

2) sospendere la punizione.

Possono fruire della sospensione delle pene inflitte quei tesserati che a seguito di iniziative sociali e/o di volontariato promosse dalla Maud Sport solo se vengono inseriti nelle stesse con incarichi di responsabilità, con obbligo di comportamento corretto e consono all'incarico a loro affidato (dopo aver scontato almeno un terzo della pena). Eventuale reiterazione dei fatti addebitati in precedenza comportano l'annullamento della decisione salvo maggiori punizioni a carico del tesserato.

D) **FACOLTA' DEGLI ORGANI DI DISCIPLINA SPORTIVA**

Verificandosi, nel corso della gara, fatti non contemplati dal Regolamento e comunque non riguardanti il regolamento tecnico, di esclusiva competenza del Direttore di gara, spetta agli Organi di Disciplina Sportiva di stabilire se e in quale misura abbiano avuto influenza sulla regolarità della gara stessa. Spetta

ad essi, omologare il risultato acquisito sul campo oppure adottare decisioni diverse quali: l'annullamento della gara, la punizione sportiva di una o entrambe le squadre, la ripetizione della gara stessa.

E) INASPRIMENTO SANZIONI - RECIDIVA

Le Società o i tesserati che, dopo essere stati puniti per una qualsiasi violazione prevista dal Regolamento vigente e/o dalle Normative, commetta ulteriore violazione della medesima gravità e nella medesima stagione sportiva in corso, saranno sottoposte ad aggravamento della sanzione.

Solo su fatti gravi specifici spetta all'Organo Disciplinare fissare i limiti dell'aggravamento delle sanzioni tenuto conto dei precedenti disciplinari.

Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara per motivi disciplinari, viene applicata la penalizzazione in punti in classifica (da quantificare).

F) ACCERTAMENTI

Il C.O. e l'Ufficio Tesseramenti, hanno la facoltà di accertare d'ufficio la posizione dei tesserati. Eventuali posizioni di doppio tesseramento, trasferimento non consentito, mancato tesseramento, falsificazioni, manomissione tessere, saranno denunciate alla Commissione Disciplinare per il Deferimento delle Società sottoposte a controllo. (Vedi provvedimenti disciplinari)

ART. 12 SANZIONI A GIOCATORI

1) Ammonizioni: I giocatori ammoniti per DUE volte nella stessa gara, vengono espulsi per somma di ammonizioni e squalificati per una gara.

Recidiva: Durante la Regular Season i giocatori che **raggiungono la terza ammonizione** incorreranno nella squalifica per una gara, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione del C.U. Il conteggio delle ammonizioni, non tiene conto di quelle riguardanti il paragrafo precedente (doppia ammonizione).

Al termine della Regular Season le ammonizioni accumulate saranno azzerate.

Si da per scontato che un giocatore che subisca la terza ammonizione durante l'ultima giornata di Regular Season, dovrà scontare la squalifica per "recidiva in ammonizione" nella prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione del C.U.

Nei Play-Off, fino alla Finale compresa, i giocatori che raggiungano la seconda ammonizione incorreranno nella squalifica per una gara da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione del C.U.

2) Espulsioni dal campo: I giocatori espulsi, subiscono una squalifica di una o più giornate da scontarsi in gare ufficiali di campionato.

I giocatori espulsi, nel corso del primo tempo, per condotta non violenta, potranno non subire squalifiche per il turno successivo, a discrezione del Giudice Sportivo, fermo restando che tale decisione deve essere riscontrata sul Comunicato Ufficiale.

Le tre casistiche che vengono prese in considerazione sono le seguenti:

Espulsione per bestemmia

Espulsione diretta per fallo di mano che impedisca una segnatura di una rete

Espulsione per seconda ammonizione, in caso una delle due sia per comportamento non violento, cioè per un fallo di mano volontario oppure per una trattenuta per la maglia.

3) Squalifiche per fatti accaduti dopo gara: le squalifiche comminate dal G.S. per fatti accaduti dopo gara, dovranno essere scontate a partire dalla data di pubblicazione della delibera comparsa sul Comunicato Ufficiale.

Esecuzione delle sanzioni:

Le gare, in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non siano state successivamente annullate con delibera definitiva degli Organi disciplinari. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva.

Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prender parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non è ritenuta scontata ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. Si considera scontata invece nel caso in cui la Società avversaria non si presenti alla gara.

Squalifiche a tempo:

I giocatori per fatti particolarmente gravi potranno subire squalifiche a tempo.

Durante tutto il periodo della squalifica, non possono partecipare ad alcuna attività Sportland, né assumere incarichi diversi dalla posizione di giocatore.

ART. 13 SANZIONI A DIRIGENTI -TECNICI-COLLABORATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

INIBIZIONE A TEMPO A SEGUITO ALLONTANAMENTO DAL CAMPO O PER FATTI ACCADUTI AL TERMINE DELLA GARA

INIBIZIONE A TEMPO

ART. 14 SANZIONI A SOCIETA'

AMMONIZIONE

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

AMMENDE

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA (vedi casistica)

RADIAZIONE

ART. 15 SANZIONI A SOCIETA'-DIRIGENTI-GIOCATORI

- a) Giocatori non tesserati dalla Società e schierati in campo in gare Ufficiali:
- Perdita della gara per 0/3 o peggior risultato sul campo;
 - Inibizione al Dirigente o facente funzione;
 - Ammenda alla Società.
- b) Giocatori con doppio tesseramento o tesseramento con Società della F.I.G.C. non ammesse dal presente regolamento:
- Perdita delle gare per 0/3 o peggior risultato conseguito sul campo, penalizzazione di un punto in classifica (a discrezione del G.S.)
 - Annullamento del tesseramento giocatore;
 - Inibizione del Dirigente o facente funzione.
- c) Giocatori squalificati e impiegati in gare ufficiali:
- Perdita delle gare per 0/3 o peggior risultato conseguito sul campo;
 - Inibizione al Dirigente o facente funzione;
 - Squalifica al giocatore per 1 gara ulteriore;
 - Ammenda alla Società.
- d) Dirigenti - Tecnici-Collaboratori- inibiti e presenti in gare ufficiali (giocatori squalificati impiegati come dirigenti):
- Inibizione/squalifica con recidiva;
 - Ammenda alla Società.
- e) Dirigenti -tecnici -collaboratori inibiti e partecipanti alle gara ufficiali come calciatori.
(vedi paragrafo C)
- f) Penalizzazioni. Vengono comminati punti di penalizzazione in classifica nei seguenti casi:
- 1) Rinuncia a gare ufficiali senza preventiva comunicazione al C.D. (1 punto) (a discrezione del G.S.)
 - 2) Rinuncia a partecipare alla gare per motivi non ammissibili (1 punto) (a discrezione del G.S.)
 - 3) Rinuncia e ritiro dal campo durante una gara, per proteste o altri motivi non ammissibili escluso cause di forza maggiore (per es. gravi incidenti fisici occorsi a giocatori) (2 punti)
 - 4) Atti di violenza tra tesserati e/o sostenitori che provocano risse che rendono ingovernabile la disputa della gara e che procurano danni a persone, o strutture del centro sportivo (punti da quantificare)

ART. 16 INSTAURAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- a) Organi di prima istanza (Giudice Unico)
I procedimenti disciplinari sono instaurati:
D'UFFICIO

Sulla base dei documenti ufficiali riconosciuti che sono: rapporto dell'D.d.g., osservatore arbitrale (Commissario di Campo) oltre che su segnalazione dell'Ufficio Tesseramenti per irregolarità di tesseramento.
SU RECLAMO DELLA SOCIETA'

Con le modalità successive previste per quanto concerne:

- la regolarità di svolgimento delle gare;
- la posizione irregolare dei giocatori che hanno partecipato alle gare;
- la regolarità dei tesseramenti.

- b) Organi di seconda istanza (Commissione Disciplinare)
SU RECLAMO DI PARTE

Avverso la decisione adottate dall'organo di prima istanza, con le modalità precisate.

ART. 17 NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

Sono legittimati a proporre reclamo in base alla normativa stabilita dal presente regolamento le società ed i tesserati. Per presentare reclamo occorre avere interesse diretto. Quando vi siano reclami in ordine allo svolgimento delle gare, hanno interesse diretto soltanto le società ed i tesserati partecipanti alla gara. I reclami, nei vari gradi di giudizio, devono essere presentati secondo le specifiche modalità indicate.

INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI

- 1) Reclami sull'operato e sulle competenze tecniche dell' D.d.g.;
- 2) " per squalifiche a giocatori fino a 2 giornate;
- 3) " per inibizione a Dirigenti fino a 15 gg;
- 4) " ammende fino a € 30,00 .

RIGETTO DEI RICORSI

- a) Art. 24 - par. A (oltre tassa reclamo non versata)
- mancato invio preannuncio reclamo mezzo telegramma, fax o e-mail.
 - mancato invio copia alla Società controparte a mezzo raccomandata, telegramma, fax o e-mail.

- mancata presentazione nei tempi stabiliti.

b) Art. 24 - par. B (oltre tassa reclamo non versata)

- mancato invio copia alla Società controparte a mezzo raccomandata, telegramma, fax o e-mail.

- mancata presentazione nei tempi stabiliti

c) Art. 24 - par. C (oltre tassa reclamo non versata)

- mancato invio copia alla Società controparte a mezzo raccomandata, telegramma, fax o e-mail.

- mancata presentazione nei tempi stabiliti

a) Reclamo presso il Giudice Sportivo (1° Grado di giudizio)

I reclami presentati in 1^ Istanza devono essere preannunciati con telegramma, fax o e-mail (info@mauedsport.it) da inviare entro il primo giorno non festivo susseguente alla gara a cui ci si riferisce.

Entro cinque giorni dalla gara stessa, la reclamante dovrà far pervenire, tramite raccomandata, telegramma, fax, e-mail o plico consegnato a mano c/o ufficio MAUED, i motivi dettagliati del reclamo.

Copia del reclamo dovrà essere inviato tramite raccomandata, telegramma, fax o e-mail, alla Società direttamente interessata al giudizio (gli indirizzi delle società potranno essere richiesti presso la segreteria MAUED).

La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata assieme alla relativa tassa reclamo e al plico consegnato all' organo disciplinare. La controparte può, in un tempo massimo di tre giorni dalla data di ricevimento della copia del reclamo, inviare proprie contro deduzioni alla commissione giudicante.

Durante i Play off, i reclami dovranno essere consegnati a mano presso la sede della MAUED entro le ore 18.00 del giorno successivo alla gara, pena la non ammissibilità del reclamo.

b) Reclamo presso la Commissione Disciplinare (2° GRADO di giudizio)

I reclami presentati in 2^ Istanza devono essere inviati per raccomandata, telegramma, fax, e-mail o plico consegnato a mano c/o ufficio MAUED, entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato ufficiale riportante la decisione cui ci si appella.

Se tale decisione riguarda terze parti, questi dovranno ricevere copia del reclamo per raccomandata. La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata insieme alla tassa reclamo, e al plico inviato alla Commissione Disciplinare. Dietro esplicita richiesta, la reclamante ha diritto di essere ascoltata in sede di giudizio e può prendere visione degli atti ufficiali relativi al caso in discussione. Stessi diritti spettano alla controparte che può, entro tre giorni dal ricevimento della copia reclamo, inviare proprie comunicazioni.

Dopo il termine della Regular Season, non sarà consentito ricorrere agli altri organi di Disciplina, pertanto nei play off, l'unico grado di giudizio sarà quello del Giudice Sportivo.

ART. 18 TASSE RECLAMO (*)

Tutti i reclami presentati nella forma prevista dal regolamento dovranno essere accompagnati dalla relativa tassa come sotto indicato:

RECLAMO AL GIUDICE DI 1° GRADO € 30.00

RECLAMO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DI 2° GRADO DI GIUDIZIO € 50.00

(*) Il mancato versamento della tassa reclamo costituirà motivo di rigetto del reclamo stesso.

ART. 19 COMUNICATO UFFICIALE - OBBLIGO DI CONSULTAZIONE

Il Comunicato Ufficiale pubblicato sul sito www.mauedsport.it è l'unico documento riconosciuto per trasmettere alla Società tutte le notizie riguardanti l'attività in svolgimento e viene pubblicato ogni Giovedì entro le ore 15.00. Si dà per letto una volta esposto in bacheca e inviato al servizio di informazione collegato. In caso di giornata festiva, viene pubblicato nella giornata successiva. Eventuali comunicazioni da parte del C.O. dopo l'uscita del Comunicato Ufficiale dovranno essere ufficializzate e pubblicate sul C.U. successivo.

ART. 20 DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE NORME DI PARTECIPAZIONE

La iscrizione e partecipazione al Campionato, sottintende la conoscenza e accettazione del presente Regolamento e delle Norme di Partecipazione inserite ed in nessun caso può essere impugnato.

ART. 21 LEGGE SULLA PRIVACY

Consenso ai sensi della Legge 675 del 31 Dicembre 1996: tutele delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dati.

Le Società, con l'iscrizione e il tesseramento dei propri giocatori e Dirigenti, disposta dalla citata legge, consentono anche a nome e per conto dei propri tesserati, che i dati vengano utilizzati ai fini informativi e assicurativi previsti. Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente Normativa.

ART. 22 PREMIO DISCIPLINA (Fair Play) E TABELLA AMMENDE

Secondo i principi su cui si fonda l'attività MAUED SPORT (lealtà, solidarietà e rifiuto di qualsiasi forma di violenza), il premio Fair Play assume un valore paragonabile alla vittoria del campionato, pertanto, per decretare la Coppa Fair Play, ad ogni squadra sarà assegnato un punteggio secondo i criteri esposti qui di seguito:

Motivazione ammenda	Importo ammenda	Penalizzazione C.D.
V.D. RINUNCIA 1 - data comunicazione	20 €	5
V.D. RINUNCIA 1 - non data comunicazione	25 €	10
V.D. RINUNCIA 2 - presentazione fuori tempo massimo	20 €	5
V.D. RINUNCIA 3 - numero insufficiente giocatori	20 €	5
V.D. RIFIUTO - rifiuto di giocare	30 €	15
V.D. RITIRO SQUADRA - per protesta	30 €	15
V.D. RITIRO SQUADRA - per incidenti	100 €	50
V.D. DELIBERA 1 - doppio tesseramento giocatore	30 €	15
V.D. DELIBERA 2 - non tesseramento giocatore	30 €	15
V.D. DELIBERA 3 - giocatore squalificato	25 €	10
Comportamento scorretto genitori e/o persone società	25 €	10
Squalifica istruttore	30 €	15
Penalizzazione punti Classifica	20 €	5
Ammonizione	-	1
Compilazione errata distinta	10 €	5
Mancata presentazione documenti	10 €	10
Divise di gioco non regolamentari (mancata numerazione)	25 €	10
Ammonizioni Dirigenti	20 €	5
Ammonizione con diffida a Società	20 €	10
Squalifica giocatori	-	3
Squalifica giocatori a tempo	20 €	10
Inibizione Dirigenti	20 €	10
Proposte radiazione	80 €	70
Estromissione Società	100 €	100

ART. 23 INGRESSO IN CAMPO

All'ingresso in campo i D.d.G. inviteranno le due formazioni a scambiarsi il saluto con stretta di mano a centrocampo, per evidenziare sempre più la sportività tra tutti i giocatori.

ART. 24 SOSPENSIONE/RINVIO IN CASO DI CALAMITA' NATURALI

Se durante l'arco del torneo, una o più giornate dovessero essere annullate per motivi di calamità naturali, come pioggia intensa o campo impraticabile, la giornata stessa non sarà recuperata ma bensì considerata giocata con punteggi di parità per tutti.

In ogni caso, a meno che sia l'organizzazione a comunicare il contrario, tutte le società sono tenute a presentarsi al campo anche in caso di forte pioggia.

ART. 25 ORARI GARE

Gli orari e i giorni delle gare da disputarsi, saranno consegnati una settimana prima dell'inizio dei vari campionati. Eventuali richieste di variazioni gare, dovranno pervenire entro il Lunedì e l'accoglimento di tale richiesta spetterà solo al C.D.

ART. 26 DISPUTA PLAY-OFF (SECONDA FASE)

In caso di parità, in nessun caso verranno disputati i tempi supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore (3 a squadra per i tornei a 6/7 e 5 a squadra per i tornei a 8/9/11).

ART. 27 NUMERO MASSIMO DI RINUNCE, PENA ESCLUSIONE DAI CAMPIONATI

Ogni squadra potrà rinunciare alla disputa della gara, indipendentemente dalle motivazioni, per due volte. Alla terza rinuncia, la squadra verrà esclusa dal campionato di competenza.

ART. 28 NORME NON CONTEMPLETE

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento e Norme di partecipazione, si fa riferimento, alle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne FIGC).